



Domande e Risposte su FSC e il Regolamento EUTR

Nota informativa tradotta dall'originale in inglese pubblicato su <https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation/eu-timber-regulation>

Aggiornata a Maggio 2018

1. Cos'è il Regolamento EUTR

Il Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come *EU Timber Regulation (EUTR)*¹ proibisce “l'immissione sul mercato di legno tagliato illegalmente o di prodotti derivanti da tale legno” dal 3 marzo 2013. Il legname può provenire dall'Unione Europea (UE) o essere importato dall'esterno. Il Regolamento copre il mercato interno alla UE (ed anche della Norvegia², del Liechtenstein e dell'Islanda).

Esso inoltre obbliga gli “operatori” (primi immettitori nel mercato europeo di legname o di prodotti da esso derivati) a definire e adottare un sistema di “dovuta diligenza” (*Due Diligence System DDS*) per minimizzare il rischio di introdurre legname illegale o prodotti da esso derivati nel mercato. Ciascun DDS consiste in **tre elementi: informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio**.

Gli operatori possono creare e attuare un proprio DDS oppure affidarsi a “Organismi di Controllo” che forniscano loro un DDS. Gli Organismi di Controllo sono comparabili agli Enti di Certificazione, ma devono essere riconosciuti dalla Commissione Europea e controllati dalle Autorità Competenti nazionali³.

Le aziende “a valle” della catena di trasformazione o commercializzazione del prodotto legnoso sono definite “commercianti”: il loro unico obbligo è di registrare i fornitori dai quali acquistano e i clienti ai quali vendono prodotti in legno e/o derivati.

Prodotti con licenze FLEGT⁴ o CITES⁵ vengono considerati conformi al Regolamento per definizione (la cosiddetta *green lane*, “corridoio verde”).

Il Regolamento interessa il tonname così come una lunga lista di prodotti legnosi, incluse molte categorie di arredamenti e prodotti in carta. Esistono tuttavia alcune eccezioni, come i prodotti di editoria, gli strumenti musicali, alcune tipologie di sedie e altri piccoli gruppi di prodotti. L'elenco completo dei prodotti è riportato nell'Allegato 1 del Regolamento, ma per una corretta comprensione è necessario conoscere la codifica della Nomenclatura Combinata della EU a cui si fa riferimento. Una lista di maggior dettaglio

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF>

² Queste nazioni fanno parte dell'area economica europea e devono adottare la legislazione UE in materia commerciale.

³ Maggiori informazioni sul ruolo degli Organismi di Controllo sono riportate nel Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 del 23/02/2012: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0012:0016:IT:PDF>

⁴ FLEGT: *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*; infatti le licenze FLEGT saranno il risultato dell'implementazione degli accordi volontari (*Voluntary Partnership Agreements – VPA*) tra la UE e i singoli paesi (tropicali) esportatori. I primi paesi che probabilmente attueranno con successo lo schema di licenza FLEGT nei prossimi anni sono Ghana, Camerun, Repubblica del Congo, Gabon e Indonesia.

⁵ CITES: *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*; una licenza CITES è concessa alle specie di piante/albero sotto la protezione CITES esplicitamente autorizzata per il commercio.

dei prodotti inclusi o esclusi dall'applicazione del Regolamento si può trovare nell'allegato della Guida FSC all'implementazione dell'EUTR⁶.

2. La certificazione di catena di custodia (CoC) è accettata come prova automatica di conformità alla EUTR?

No. Il Regolamento dice che “ogni meccanismo volontario di Catena di Custodia” può costituire la base per un DDS, ma necessita di soddisfare completamente i requisiti del Regolamento. “La certificazione o altri schemi di verifica di parte terza” sono inoltre menzionati come strumenti potenziali di valutazione del rischio di illegalità relativo al legno e ai prodotti derivati.

Ci sono state discussioni in merito ad una *green lane* anche per i prodotti certificati, ma - al momento - non è stata concessa dalla Commissione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012⁷, fornisce ulteriori chiarimenti inerenti i casi in cui gli schemi di certificazione “possono essere presi in considerazione” nelle procedure di valutazione e riduzione del rischio (per maggiori dettagli si veda la prossima domanda). Infine, una Linea Guida⁸ pubblicata dalla Commissione Europea nel Febbraio 2016 fornisce ulteriori indicazioni in merito al ruolo della certificazione forestale ai fini della EUTR.

3. Come può l'attuale schema di certificazione FSC aiutare le aziende nell'attuazione di un DDS?

L'attuazione di un DDS, come descritto nell'articolo 6 dell'EUTR, inizia raccogliendo **informazioni**.

Il Regolamento descrive le categorie di informazioni richieste:

a. Il nome comune delle specie arboree e, “se del caso”⁹, il nome scientifico completo.

b. Il paese di produzione (= d'origine): il paese in cui il legname viene prelevato. E “se del caso”¹⁰ informazioni riguardanti la regione all'interno del paese o anche la specifica concessione di utilizzazione.

Il sistema FSC non garantisce automaticamente queste informazioni a un “operatore” che acquista prodotti certificati FSC. In ogni caso, nel 2013 è stata adottata una Nota esplicativa¹¹ per “l'accesso alle informazioni richieste dalle legislazioni sulla legalità del legno”, richiede la collaborazione fra i possessori di certificato FSC all'interno di una catena di fornitura per fornire tali informazioni agli operatori, quando

⁶ <https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation/eu-timber-regulation> Si veda la guida sull'implementazione.

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:177:0016:0018:IT:PDF>

⁸ http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip

⁹ in caso di “ambiguità in relazione al nome comune” (Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012)

¹⁰ “nel caso in cui il rischio di taglio illegale tra regioni sub-nazionali differisca”, e/o “dove il rischio di taglio illegale tra concessioni/diritti di raccolta in un paese o in regioni sub-nazionali differisca” (Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012).

¹¹ Advice-40-004 -10, nella *FSC Directive on Chain of Custody Certification*, 10 Luglio 2014 oppure paragrafo 6.1b dello standard 40-004-V.3-0.



richieste (alla fine del 2016 questa nota esplicativa è stata incorporata all'interno del nuovo standard di catena di custodia).

c. La quantità (espressa in volume, peso o numero di unità)

d. Il nome e l'indirizzo del fornitore dell'operatore

e. Il nome e l'indirizzo del commerciante a cui il legname e i prodotti legnosi sono stati forniti.

Queste informazioni sono normalmente incluse in qualsiasi comune fattura d'acquisto o vendita. La raccolta e la conservazione di queste informazioni è una responsabilità dell'operatore stesso.

f. Documenti o altre informazioni che indichino la conformità del legname e dei prodotti legnosi alla legislazione applicabile.

I certificati FSC di Gestione Forestale (FSC-FM o FSC-FM/CoC) e di Legno Controllato (CW) includono - in principio - questo aspetto, ma la definizione di "legislazione applicabile" fa riferimento anche ad un elemento che - sino a poco tempo fa - non era incluso nello standard di certificazione per la Catena di Custodia FSC (Coc): "[legislazione] commerciale e doganale, nella misura in cui il settore forestale è coinvolto". Per tale ragione FSC ha pubblicato una Nota Esplicativa per le Leggi sul commercio e le dogane che obbliga le imprese che esportano prodotti certificati FSC e/o materiali "controllati", ad essere conformi alla legislazione rilevante in materia¹². Anche questa nota esplicativa è stata incorporata nel nuovo standard di catena di custodia.

Anche riguardo agli altri due elementi del DDS: **valutazione del rischio e attenuazione del rischio**, lo schema FSC è molto utile: qualora le informazioni raccolte (di cui sopra) facessero emergere un sostanziale rischio di illegalità del legno, la certificazione **FSC fornisce sufficiente certezza che il rischio per questo particolare legname o prodotto derivato è "trascurabile"** ("basso rischio" in termini FSC), dato che la legalità è il primo principio di tutti gli standard FSC. Dal nostro punto di vista, quindi, non è necessaria un'ulteriore attenuazione del rischio (c'è da osservare come diverse Autorità Competenti nazionali non accettino la certificazione FSC come una evidenza sufficiente di rischio trascurabile, in particolare in quelle nazioni in cui il taglio è considerato ad alto rischio. Vengono richieste evidenze aggiuntive, che la certificazione FSC sia affidabile.

Quando un operatore lavora con legno non certificato con un sostanziale rischio di illegalità, la riduzione del rischio può essere implementata da operatori Certificati FSC includendo un Programma di Verifica FSC sul Legno Controllato (come descritto nello standard FSC-STD-40-005) nello scopo del loro certificato CoC e valutando tutto il materiale con tale metodologia, oppure passando direttamente al rifornimento di legno/prodotti certificati FSC.

4. Come può un operatore che importa prodotti certificati FSC e/o prodotti di Legno Controllato motivare la scelta della certificazione FSC nel suo DDS?

¹² Advice-40-004 -11 in *FSC Directive on Chain of Custody Certification* o paragrafo 6.1a dello standard 40-004-v.3-0.

La formulazione di questa nota esplicativa va oltre il concetto di "esportazione dal paese di produzione" perchè in questo modo permette la conformità anche al *US Lacey Act*, che persegue la legalità in tutti i passaggi della catena di fornitura.



Per fare in modo che lo schema FSC venga riconosciuto utile alla valutazione e alla riduzione del rischio, gli “operatori” devono fare presente alle Autorità nazionali Competenti¹³ che FSC può essere riconosciuto conforme ai quattro criteri citati nel Regolamento di esecuzione e a tre ulteriori requisiti introdotti nella Linea Guida di Febbraio 2013. Tale conformità in ogni caso non significa che l’operatore possa trasferire ogni responsabilità a FSC. L’operatore rimane lui stesso responsabile per l’identificazione di eventuali prodotti legnosi di origine illegale.

In una Linea Guida di FSC¹⁴ viene illustrato nel dettaglio come risulti conforme con i 4 criteri e i 3 requisiti sopracitati. Nella Guida si possono anche trovare i riferimenti a tutti i documenti FSC che confermano questa analisi. Qui di seguito i quattro criteri (a-d) ed una breve sintesi sulla propria valutazione di conformità con ognuno di questi.

L’auto-valutazione di FSC sui quattro criteri è la seguente:

(a) *si stabilisce e si mette a disposizione per uso di terze parti un sistema di requisiti pubblicamente accessibile, che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;*

FSC è conforme a questo criterio: tutti i requisiti rilevanti della legislazione applicabile, in riferimento alle unità di gestione forestale, sono compresi nei Principi e Criteri FSC, ivi compresi i relativi mezzi di applicazione come gli Standard nazionali, quelli per il Legno Controllato e le Note esplicative (*Advice Notes*), le quali spiegano quale tipo di legislazione sia coperta dagli standard FSC¹⁵, .così come le note esplicative relative al commercio e alle leggi doganali dei paesi di taglio¹⁶.

(b) *si specifica che controlli appropriati, incluse visite sul campo, effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;*

FSC soddisfa il criterio: si richiedono controlli annuali, incluse visite sul campo¹⁷ per tutti i tipi di certificati di gestione forestale che interessino unità di gestione singole o multiple. Solo nel caso delle cosiddette operazioni “SLIMF”¹⁸ (Foreste a bassa intensità di gestione), FSC permette una frequenza ridotta di visite sul campo, ma solo se non ci sono “attività forestali significative”, né segnalazioni o misure correttive straordinarie.

(c) *si prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno prelevato in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;*

¹³ Le autorità nazionali europee responsabili per l’attuazione del Regolamento.

¹⁴ Si veda la nota 6.

¹⁵ Si veda per maggiori informazioni: <https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation/ensuring-compliance> e

¹⁶ Si veda la nota 12.

¹⁷ Il che, in media, significa ogni 12 mesi, ma potrebbero esserci intervalli più lunghi di 12 mesi per consentire una certa flessibilità per considerare l’eterogeneità delle condizioni locali nelle foreste naturali o semi-naturali

¹⁸ SLIMF: Foreste piccole e a bassa intensità di gestione (*Small and Low Intensity Managed Forests*). FSC ha sviluppato dei requisiti di certificazione specifici per tali foreste, che includono un ridotto regime di controllo.



FSC soddisfa (c): come detto sopra, il paragrafo 6.1 dello standard di Catena di Custodia sull'accesso alle informazioni riguardanti le specie e l'origine del legno richiede collaborazione all'interno della catena di fornitura per produrre queste informazioni su richiesta degli "operatori".

(d) sono previsti controlli, verificati da altre parte terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento.

FSC soddisfa (d): si richiede una separazione fra i prodotti certificati e non certificati lungo la catena, che è verificata annualmente dagli enti di certificazione. Due nuove Note esplicative (*Advice Notes*), sui "prodotti non conformi" e sui "componenti minori" sono state rilasciate per assicurare che i prodotti certificati FSC siano costituiti interamente da materiali certificati FSC¹⁹ o controllati. Il nuovo standard FSC-STD-40-004 V.3-0 integra al suo interno la gestione dei "prodotto non conformi". Le "componenti minori" invece non vengono più nemmeno prese in considerazione.

La Linea Guida elaborata dalla Commissione Europea introduce **tre ulteriori requisiti**. **Li vediamo qui e proponiamo un breve riassunto di come FSC li valuti e risponda ad ognuno di essi:**

1) La certificazione o altro schema di verifica di terza parte è conforme agli standard europei o internazionali (per es. le più rilevanti Norme ISO, i codici ISEAL, ecc.)?

FSC soddisfa tale requisito: lo schema di certificazione FSC è basato sulla Norma ISO 65. ASI (*Accreditation Services International*) valuta la conformità dell'attuazione dello schema FSC rispetto alla Norma ISO 65, e accredita gli Enti di Certificazione per la loro conformità. FSC inoltre è un membro ordinario di ISEAL e per diventarlo ha dovuto dimostrare la conformità con le norme ISEAL, incluso l'*Impact Code*.

2) Esistono dei documenti di reportistica attendibili riguardo a eventuali carenze o problemi degli schemi di verifica di parte terza nei paesi da cui vengono importati il legno o i prodotti legnosi?

FSC aiuta a soddisfare il requisito: a questa domanda si risponde in relazione ai specifici paesi coinvolti nella filiera di approvvigionamento con particolare attenzione al paese di produzione.

FSC possiede uno specifico portale per gli stakeholder nel suo sito web dove si possono trovare le informazioni relative alle eventuali dispute in corso (o concluse) relative alle certificazioni FSC. In tale portale si possono anche trovare i report di verifica attuali e passati delle unità di gestione forestale, così come i report degli audit di verifica effettuati (per lo più da ASI, *Accreditation Services International*) presso gli stessi Enti di certificazione. Le informazioni non sono organizzate per paese. Se tali informazioni non dovessero essere sufficienti ci si può rivolgere agli Uffici Nazionali FSC o alla nuova *Quality Assurance Unit (QAU)* di FSC Internazionale.

¹⁹ Advice-40-004-08, Advice-40-004-09. (oggi non Il graduale abbandono della tolleranza per le "componenti minori" dal 1° gennaio 2013 è di fatto rilevante anche per gli USA, nel rispetto del Lacey Act.



3) Le terze parti che effettuano i controlli e le verifiche sono delle organizzazioni indipendenti accreditate, in linea con l'Art. 4 comma (b) (c) e (d) del Regolamento di esecuzione della Commissione (EU) N. 607/2012.

FSC soddisfa tale requisito: gli Enti di certificazione che verificano la conformità con i criteri di certificazione FSC sono delle entità giuridiche indipendenti da FSC. Sono stati accreditati da ASI (*Accreditation Services International*), una "quarta parte" con un contratto stipulato con FSC per effettuare tali accreditamenti e valutare gli Enti. Nonostante ASI sia di proprietà di FSC, ha una struttura gestionale indipendente.

5. Che cos'altro sta facendo FSC per garantire il rispetto dell'EUTR?

Siccome la definizione dell'Unione Europea di "rifiuto" non è identica alla definizione di FSC di materiale riciclato, è possibile che del materiale riciclato pre-consumo (secondo la definizione FSC) utilizzato in produzione richieda la Dovuta Diligenza, in quanto le autorità competenti lo possono ancora considerare come materiale vergine. Per questa area grigia, FSC ha adottato una Nota esplicativa, ora incorporata nel nuovo standard di catena di custodia FSC, che richiede ai fornitori delle aziende che importano all'interno dell'UE (così come in Australia e USA) di informare queste aziende riguardo alla presenza di tale materiale riciclato pre-consumo. Si veda in particolare il punto 6.1.c dello standard.

FSC ha inoltre revisionato lo Standard per il Legno Controllato (FSC-STD-40-005, ora redatto nella versione 3-1) e il relativo Programma di Valutazione del Rischio. La responsabilità per la valutazione del rischio per il Legno Controllato è stata spostata dalle aziende a FSC Internazionale, che collabora con gli Uffici Nazionali FSC - ove esistano - o con consulenti, per effettuare valutazioni del rischio maggiormente coerenti per tutte quelle nazioni da dove è necessario ottenere "legno controllato FSC". Tali valutazioni vengono di volta in volta pubblicate e rese disponibili on-line nel [Document Center](#).

Infine, FSC sta garantendo che gli **Standard nazionali per i paesi che hanno un accordo di partenariato FLEGT** siano in linea con i requisiti di legalità contenuti in tali accordi. Priorità è stata concessa al Camerun e alla Repubblica del Congo (Brazzaville) poiché gli accordi sottoscritti con questi paesi includono la possibilità di fare riferimento a sistemi di certificazione privati per il rispetto dei requisiti di legalità. Questi standard nazionali sono ora pronti e saranno presentati alle autorità competenti nei due paesi interessati dalla verifica di conformità con il programma FLEGT. Nel 2016 il Cameroon ha ultimato la sua procedura per il riconoscimento dei certificati di gestione delle unità forestali (FMU certificates) garantiti da Bureau Veritas come conformi al FLEGT. Nella Repubblica del Congo il processo sulle procedure non è ancora stato ultimato.

6. Potrà tutto questo condurre ad una "green lane" per i prodotti certificati FSC?

Attualmente non è previsto il riconoscimento ufficiale di FSC come pienamente rispondente ai requisiti del Regolamento 995/2010. Quindi gli operatori che lavorano con materiale certificato FSC possono essere ispezionati come tutti gli altri. FSC auspica che tali controlli possano condurre alla conclusione che i certificati FSC, in combinazione con le informazioni che gli operatori raccoglieranno, usando dove



necessario i requisiti per le aziende certificate FSC per assistersi a vicenda nel raccogliere le informazioni relative all'origine e alle specie, siano evidenze sufficienti di una buona Dovuta Diligenza per quanto riguarda i prodotti certificati.

7. FSC realizzerà un Sistema di dovuta diligenza (*Due Diligence System* – DDS)?

FSC ha deciso di non sviluppare un DDS indipendente, ma di concentrarsi a fornire un robusto sistema di certificazione che contribuisca a rendere le aziende certificate FSC conformi ai requisiti della EUTR e di altre legislazioni che interessino la legalità (come ad es. il *Lacey Act* statunitense, n.d.r.).

Lo Standard per il Legno Controllato (FSC-STD-40-005) include già un DDS (chiamato “Programma di verifica aziendale” nella terminologia FSC) che permette di valutare la rischiosità (in termini di legalità e responsabilità socio-ambientale, n.d.r.) di forniture che non presentano un certificato accettabile.

Per FSC, la legalità non è sufficiente. Il Legno Controllato definisce i termini minimi che FSC accetta in ambito sociale, ambientale ed economico per l'introduzione del materiale legnoso all'interno del sistema. Anziché estendere il riconoscimento di legalità, FSC ha deciso di concentrare gli sforzi sul rinforzare lo schema di base e i principi FSC alla luce dei requisiti della EUTR e di altre iniziative di applicazione della legalità.

Per ulteriori richieste o commenti, rivolgersi a:

John Hontelez, *Chief Advocacy Officer*, FSC International, j.hontelez@fsc.org

o a: Andres Ortolano Tabolacci, supporto tecnico di FSC Italia, a.ortolano@it.fsc.org

***FSC® offre molto + della sola legalità:
+ responsabilità sociale e ambientale!
+ opportunità di mercato!***